

5-04140 Sottanelli: Chiarimenti circa i requisiti per accedere alle agevolazioni fiscali per interventi edilizi su immobili danneggiati da eventi sismici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti ripercorrono l'attuale quadro normativo in tema di detrazioni relative agli edifici danneggiati da eventi sismici, rilevando come, sebbene per quelli occorsi a partire dal 1° aprile 2009, «la disciplina riconosca un regime di favore estendendo l'applicazione dell'aliquota del 110 per cento a tutte le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025», l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 8/E del 15 febbraio 2022 e la successiva risposta n. 4/2024, ha «stabilito che operi il requisito dell'inagibilità e che tale requisito debba perdurare ancora oggi», in apparente contrasto con la lettera della norma e il citato favore del legislatore.

Gli interroganti chiedono, quindi, di sapere «quali siano gli intendimenti (...) sulle problematiche esposte in premessa e se non (si) intenda adoperarsi con la massima urgenza affinché vengano superate le interpretazioni restrittive nei confronti di territori e di cittadini già enormemente danneggiati dai fenomeni sismici».

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rappresenta come, con la citata risoluzione n. 8/E del 2022, sia stato delineato l'ambito applicativo dell'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto Rilancio), ai sensi del quale: «Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento».

La norma, in sostanza, prevede che, per le spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico ed antisismici, realizzati su immobili ubicati nei comuni richiamati, la detrazione (cosiddetto *Superbonus*) di cui all'articolo 119, spetta nella misura del 110 per cento delle spese medesime, sostenute entro il 31 dicembre 2025, eccedenti i contributi per la ricostruzione.

Ciò deriva dall'esplicito richiamo agli altri commi del medesimo articolo 119, che disciplinano la «cumulabilità» dei suddetti contributi commissariali per la ricostruzione con il *Superbonus*, per la parte rimasta a carico, in quanto eccedente i contributi stessi (commi 1-ter, 4-ter e 4-quater).

In considerazione di tale espresso richiamo, è stato ritenuto che il citato comma 8-ter dovesse riguardare gli immobili oggetto di interventi ammissibili non solo al *Superbonus*, ma anche ai contributi per la ricostruzione.

Poiché le norme speciali per la ricostruzione subordinano l'erogazione dei contributi alla condizione per cui l'immobile sia «inagibile» a causa dell'evento sismico, nella citata risoluzione n. 8/E del 2022 è stato espresso il principio generale in base al quale la disposizione di cui al richiamato comma 8-ter: «si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al *Superbonus* per i quali sia prevista anche l'erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Al riguardo, si osserva che detti contributi sono esclusi nei casi in cui:

il danno sia preesistente all'evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato **Pag. 72** lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta;

il livello del danno non sia tale da determinare l'inagibilità del fabbricato (scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F)».

Tale principio è stato successivamente confermato con la circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, condivisa, tra l'altro, con la Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del decreto

ministeriale 28 febbraio 2017, n. 58, e delle linee guida ad esso allegate, costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che richiama espressamente la citata risoluzione n. 8/E del 2022.

Da ultimo, con la risposta n. 4 del 2024, l'Agenzia ha ribadito che il comma 8-*ter* dell'articolo 119 «intende agevolare i contribuenti che sostengono spese per interventi per la ricostruzione di edifici che risultino “inagibili” a causa di eventi sismici verificatisi, a far data del 1° aprile 2009, nei Comuni dei territori dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per i quali sia stato erogato anche il relativo contributo. In assenza della condizione di “inagibilità” dell'edificio oggetto di intervento, dunque, la predetta disposizione non può trovare applicazione».

Ciò premesso, si osserva che un eventuale mutamento del consolidato orientamento di prassi nel senso auspicato dagli Onorevoli interroganti potrebbe comportare una ingiustificata discriminazione rispetto alla generalità dei contribuenti che, in linea di principio, fruiscono della detrazione con aliquote più basse, favorendo gli interventi su immobili «agibili» per il solo fatto di essere ubicati in territori già colpiti da eventi sismici.